



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020



teatro stabile  
di bolzano

## TEATRO STABILE DI BOLZANO

### MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/01

(Approvato dal CdA nella seduta del 17 novembre 2017, verbale n. 7/2017, integrato nella seduta del 18 maggio 2018, verbale n. 3/2018)

## **INDICE**

\*\*\*

### **PARTE GENERALE**

\*\*\*

#### **1. INTRODUZIONE**

**1.1 La normativa di riferimento: d. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.**

**1.2 Destinatari della norma e criteri di imputazione.**

**1.3 Catalogo dei reati.**

**1.4 Modello di Organizzazione e Gestione secondo il Decreto.**

**1.5 Sistema sanzionatorio.**

\*\*\*

#### **2. ASSETTO ISTITUZIONALE DI TEATRO STABILE DI BOLZANO**

**2.1 descrizione sintetica della struttura dell'Ente.**

\*\*\*

#### **3. ADOZIONE DEL MODELLO TEATRO STABILE DI BOLZANO**

**3.1 Elementi ispiratori.**

**3.2 Finalità perseguite con il Modello.**

**3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello.**

**3.4 Approccio metodologico.**

**3.5 Adozione del Modello ed applicazione.**

\*\*\*

#### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.**

##### **4.2 Caratteri, nomina e composizione dell'OdV.**

##### **4.3 Compiti e poteri dell'OdV.**

\*\*\*

#### **5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **5.1 Rapporti tra OdV e Organi Sociali.**

##### **5.2 Flussi informativi verso l'OdV.**

##### **5.3 Sistema di deleghe e procure.**

##### **5.4 Piano di informazione e formazione.**

##### **5.4.1 Piano di comunicazione e formazione dei dipendenti.**

##### **5.4.2 Piano di informazione dei collaboratori.**

##### **5.4.3 Piano di informazione a soci e *stakeholders*.**

\*\*\*

#### **6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE**

##### **6.1 Natura delle sanzioni disciplinari.**

##### **6.2 Sanzioni applicabili a impiegati e quadri.**

##### **6.3 Sanzioni applicabili ai dirigenti.**

##### **6.4 Sanzioni applicabili agli Amministratori.**

##### **6.5 Misure di tutela valide nei confronti di collaboratori esterni.**

\*\*\*

## PARTE SPECIALE

\*\*\*

### **1. FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE DERIVANTE DA REATO.**

\*\*\*

### **2. REATI EX D. LGS. 231/01 RILEVANTI NELL'AMBITO DI TEATRO STABILE DI BOLZANO**

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

**Art. 24bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.**

**Art. 24ter. Delitti di criminalità organizzata.**

**Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare/promettere utilità, corruzione.**

**Art. 25bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

**Art. 25bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio**

**Art. 25ter. Reati societari.**

**Art. 25quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

**Art. 25quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

**Art. 25quinqies. Delitti contro la personalità individuale.**

**Art. 25sexies. Abusi di mercato.**

**Art. 25septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

**Art. 25octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

**Art. 25novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

**Art. 25decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

**Art. 25undecies. Reati ambientali.**

**Art.25duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi dal soggiorno irregolare.**

\*\*\*

### **3. DOCUMENTO DI SINTESI**

\*\*\*

### **4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

\*\*\*

### **5. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MOG.**

### **ALLEGATI**



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

# TEATRO STABILE DI BOLZANO

## MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. n. 231/01

### PARTE GENERALE

#### 1 INTRODUZIONE

##### 1.1 La normativa di riferimento: d. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.

Il d.lgs. 231/01, emanato in attuazione della l. 300/2000, introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. Per vero il testo del decreto in parola, concepito nel rispetto dei principi di tipicità e legalità, cui risulta informata la materia penale (*ex artt. 25 Cost. nonché 1 e 2 c.p.*), deriva dall'enucleazione di una serie di fattispecie che, seppure in via di continua implementazione, costituiscono in ogni caso un *numerus clausus*.

I criteri di imputazione prevedono, dal punto di vista oggettivo, lo *status*, da parte della persona fisica che commette uno dei reati-presupposto, o di apicale o di soggetto sottoposto alla direzione e/o vigilanza di coloro che rivestono i ruoli apicali; dal punto di vista soggettivo, invece, è richiesta la commissione dei fatti di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (diversamente l'ente non risponde se le singole persone hanno agito nel loro proprio ed esclusivo interesse o vantaggio).

La politica legislativa che si trova dietro tale scelta è in primo luogo quella di adeguare la normativa italiana, vigente in materia, agli *standards*

europei ed in generale ai livelli internazionali<sup>1</sup>, superando quegli antichi retaggi che collegavano l'imputabilità penale necessariamente ad una dimensione fisica del soggetto agente onde per cui, sono rimasti per lungo tempo escluse dalla rilevanza penale alcune condotte riferibili ad enti sprovvisti di tale fisicità/materialità.

Gli approdi della normativa in esame non stupiscono, poi, se letti in chiave sistematica con la successiva riforma societaria<sup>2</sup>, che ha introdotto norme tali da incentivare gli scambi informativi tra gli organi societari (ad es. il “nuovo” art. 2381 c.c.) mediante flussi comunicativi costanti, anche verso l'esterno, quali strumenti di prevenzione dal compimento di illeciti ed abusi nell'amministrazione e nella gestione della singola società.

\*\*\*

## 1.2 Destinatari della norma e criteri di imputazione.

La sfera applicativa della normativa presa in esame risulta delineata dall'art. 1, c. 2 del d.lgs. 231/01 nell'ambito del quale si individuano, come destinatari della disciplina di seguito sancita, gli enti forniti di personalità giuridica nonché le società ed associazioni anche privi di personalità giuridica.

A titolo esemplificativo, dunque, è corretto sostenere che il disposto del d.lgs. 231/01 troverà applicazione per enti quali s.p.a., s.r.l., società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, enti privati e

<sup>1</sup> Alcuni esempi tra tutti. Foreign Corrupt Practices Act del 1977; Convenzione di Bruxelles del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; Convenzione di Bruxelles del 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli stati membri; Convenzione OCSE di Parigi del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; Serbanes Oxley Act deli USA del 2002; Blibery Act 01 luglio 2011, Regno Unito.

<sup>2</sup> D.lgs. 5/03 e 6/03, approvati in attuazione della legge delega 366/01.

pubblici economici, mentre esso resterà estraneo rispetto alle strutture statali, agli enti pubblici territoriali nonché per quegli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, alle imprese individuali e alle aziende ospedaliere, istituti di assistenza, scuole, università, ordini e collegi professionali.

Come anticipato in sede introduttiva, i criteri di imputazione per la responsabilità *ex d. lgs. 231/01*, vengono diversamente definiti a seconda che si discuta di criteri di imputazione oggettiva e soggettiva.

In un caso ci si riferisce comunemente a soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno della società e dunque che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e/o il controllo dell'ente, e da persone sottoposte alla vigilanza di queste ultime.

La distinzione tra tali gruppi di soggetti è di fondamentale importanza perché ne deriva direttamente una diversa graduazione di responsabilità dell'ente coinvolto e una diversa graduazione dell'onere della prova sulla non colpevolezza di quest'ultimo in sede di accertamento processuale<sup>3</sup>.

Con riguardo al secondo criterio di imputazione, fermo restando che il profilo dell'interesse agisce *ex ante*<sup>4</sup> nella configurabilità della responsabilità dell'ente coinvolto, mentre quello del vantaggio opera *ex*

<sup>3</sup> Nel caso degli apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti rappresentano ed esprimono la politica di gestione dell'ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione verso l'esterno.

<sup>4</sup> Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di interesse coincide con qualsiasi azione finalizzata ad un'utilità dell'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici all'ente per cui opera con la propria condotta.



*post*<sup>5</sup> sulla base del mero nesso di causalità tra l'illecito commesso ed il profitto conseguito, la responsabilità dell'ente resta esclusa ogni qualvolta il reato sia commesso contro l'interesse dello stesso ente o nell'interesse esclusivo proprio dell'autore del reato o di terzi.

\*\*\*

### 1.3 Catalogo dei reati.

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001).
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].
- c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009].
- d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012].
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009].

---

<sup>5</sup> Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di vantaggio coincide con la concreta acquisizione di un'utilità economica da parte della società: l'indagine da condurre è oggettiva ed il vantaggio consiste nell'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

- f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- g) Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012].
- h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].
- i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].
- j) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003].
- k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].
- l) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].
- m) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007].
- n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

- o) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- p) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011].
- q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012].
- r) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 20.11.2017, n. 167].
- s) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 03.05.2019, n. 39]
- t) Reati tributari (Art 25 quinquedecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. 21.10.2019, n. 124]
- u)

\*\*\*

### **1.4 Modello di Organizzazione e Gestione secondo il Decreto.**

La struttura del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello o MOG) non è lasciato dal legislatore del 2001 alla discrezionalità dell'ente che si accinge ad adottarlo bensì la tecnica scelta è quella della

delineazione delle componenti fondamentali del documento specificabili dall'ente coinvolto solo in punto di contenuti e strategie strettamente connesse alla singola realtà analizzata.

L'art. 6 del d.lgs. 231/01, chiarisce che la predisposizione di un MOG da parte di una società, o enti assimilati, costituisce una particolare forma di esimente dalla responsabilità penale dell'ente in caso di commissione di fatti di reato da parte dei soggetti individuati al precedente art. 5.

Tuttavia, al fine di consentire al meccanismo esimente una compiuta operatività, è necessario che l'ente dimostri:

- 1) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il proprio organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso;
- 2) di aver affidato ad un organismo interno di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- 3) che le persone fisiche autrici del reato hanno eluso fraudolentemente il modello, adottato ed efficacemente attuato;
- 4) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

In ogni caso quando autore del reato è uno dei soggetti sottoposti alla direzione o controllo degli apicali, cambia il meccanismo di imputazione del fatto di reato per incardinarsi solo se, ferme le circostanze di cui sopra,

*“la commissione del reato risulta essere stata possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza degli apicali”.*

La predisposizione del modello, tuttavia, non è sufficiente di per sé ad escludere la configurabilità della responsabilità penale dell’ente ex d.lgs. 231/01, in quanto l’obiettivo che il legislatore, a monte, e gli enti, a valle, si pongono, è quello di connotare il modello di un efficace margine di attuazione predefinendone gli obiettivi ed i contenuti.

In particolare, è necessario che il MOG abbia un contenuto minimo in grado di:

- individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti nel catalogo;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo da prevenire la commissione dei reati;
- prescrivere obblighi di informazione da parte dell’ente nei confronti dell’organismo di vigilanza sulle operazioni sensibili;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

\*\*\*

## **1.5 Sistema sanzionatorio**

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio predisposto dal legislatore, lo stesso si articola su due tipologie di sanzione diverse:



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

interdittive e pecuniarie (applicate anche in sede cautelare), oltre alla confisca nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna.

In particolare le sanzioni di natura interdittiva, qui riportate in forma sintetica e riassuntiva per il cui dettaglio si richiama alle singole fattispecie riportate *infra* nella Parte Speciale del presente documento, vanno dalla sospensione alla revoca di autorizzazioni, licenze, finanziamenti ecc., nonché al divieto di contrattare con la P.A. fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività per un determinato periodo.

Per ciò che, invece, attiene alle sanzioni pecuniarie, le stesse vengono quantificate con un sistema bifasico articolato per quote, nella misura in cui l'entità della sanzione viene stabilita assegnando un coefficiente di costo, tra i limiti imposti dal legislatore, alla singola quota per poi pervenire alla quantificazione definitiva moltiplicando il costo assegnato alla singola quota per il numero di quote complessivamente attribuite dal giudice in sentenza all'ente condannato.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile all'ente, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente stesso.

Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili dell'ente nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto 231 allorché prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali misure. Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'ente, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ad una gara pubblica.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita alla parte lesa. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 2 ASSETTO ISTITUZIONALE DI TEATRO STABILE DI BOLZANO

### 2.1 descrizione sintetica della struttura dell'Ente.

- ❖ Assemblea dei soci: coopta i nuovi soci (in misura non superiore ai due terzi, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nomina il CdA, il Presidente, il Comitato Artistico e il Collegio dei Revisori, approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche, stabilisce le indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del CdA.
- ❖ Consiglio di Amministrazione: approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale, approva la pianta organica del personale ed il relativo trattamento economico, dispone assunzioni e adotta i provvedimenti disciplinari, accerta le entrate e impegna le spese, approva i regolamenti interni di funzionamento, nomina il Direttore e fissa gli emolumenti per lo svolgimento delle sue mansioni, a redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Tali funzioni sono delegabili in tutto o in parte al Presidente o al Direttore.
- ❖ Presidente: convoca e presiede sia il CdA che l'Assemblea dei Soci, adotta nei casi di urgenza, i provvedimenti propri del CdA salvo successiva ratifica, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del CdA, riscuote le entrate e liquida le spese con facoltà di delega totale o parziale di detta attività al Direttore o al personale dipendente.





teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

- ❖ Direttore: si occupa, con facoltà di delega, della direzione artistica e amministrativa del TSB predisponendone il programma artistico e finanziario ed in generale ne sovrintende la gestione.
- ❖ Collegio dei revisori: è disciplinato secondo le norme di diritto comune e specificatamente ha l'obbligo di esaminare il consuntivo riferendone al CdA.
- ❖ Comitato artistico: si concerta con il Direttore nella definizione del programma di stagione teatrale.

### 3 ADOZIONE DEL MODELLO TEATRO STABILE DI BOLZANO

#### 3.1 Elementi ispiratori.

Il Teatro Stabile di Bolzano intende confrontare il proprio orientamento con la massima valorizzazione possibile delle istanze dei diversi interlocutori, e ciò in qualunque sede istituzionale e culturale, per scambiare ed accrescere le capacità specifiche dei soci ed anticipare le nuove domande del contesto sociale.

Per queste ragioni, Teatro Stabile di Bolzano, sin dalla sua costituzione, è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente, a tutela della propria immagine ma soprattutto delle aspettative dei propri soci e dei propri, per i quali viene costantemente implementato il coinvolgimento nell'operato dell'ente.

In particolare Teatro Stabile di Bolzano opera con criteri di responsabilità, impegno sociale, equità, trasparenza e sostenibilità economica verso i soci e la comunità locale nonché agisce con la massima responsabilità e correttezza nel rispetto della normativa, agevolando altresì una comunicazione senza filtri tra struttura operativa e amministratori.



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

In particolare l'Ente si estranea ed astiene direttamente o indirettamente da situazioni, e in generale da interessi, di natura personale nell'esercizio delle funzioni di natura istituzionale, professionale e organizzativa: essa osserva scrupolosamente ogni condotta, orientamento, decisione ed azione indirizzati a prevenire ed evitare vantaggi per sé e/o persone/entità collegate.

Per tutte queste ragioni, Teatro Stabile di Bolzano, ha ritenuto conforme alle proprie politiche organizzative, procedere ad una verifica interna ed al conseguente adeguamento del sistema organizzativo e di controllo esistente con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, nella ferma convinzione che esso possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità, già predominante nel corredo di valori ormai quotidianamente applicato a tutti i livelli della propria struttura, come obiettivo fondante dell'opera istituzionale, oltre a cogliere la portata irrinunciabile di tale meccanismo di autocontrollo e autovalutazione anche come strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che ne compongono il tessuto operativo.

Tutto questo, avviene all'interno di una cultura della trasparenza e della vocazione per la partecipazione sociale nell'amministrazione dell'Ente, essendo questi, i postulati fondamentali dell'attività istituzionale dell'Ente.

Gli strumenti prescelti dall'Ente per realizzare gli esposti obiettivi si articolano sostanzialmente nella specificazione delle regole di valore e di funzionamento adottate nella predisposizione del Modello Organizzativo di cui al d.lgs. 231/01 attraverso il coinvolgimento dell'apparato tecnico e

dirigenziale, anche attraverso l'introduzione dell'Organismo di Vigilanza, a presidio dei valori e delle regole generali di funzionamento (*mission*, codice etico, regolamenti e presentare proposte di iniziative e di linee di intervento e/o di sviluppo della cooperazione sul territorio o nell'ambito delle diverse aree di operatività, ecc.).

\*\*\*

### 3.2 Finalità perseguite con il Modello.

Attraverso l'adozione del Modello, Teatro Stabile di Bolzano si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- ✓ conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato;
- ✓ evitare le concentrazioni di potere eccessive soprattutto in relazione alle iniziative di spesa o di controllo nelle operazioni a rischio di illecito o di reato;
- ✓ prevedere anche all'esterno la formalizzazione dei poteri di rappresentanza;
- ✓ garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, al fine di evitare sia vuoti di potere che sovrapposizioni di competenze;
- ✓ assicurare verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione relativa all'ente;
- ✓ dare priorità ad una costante possibilità di controllo sulla realizzazione delle operazioni relative all'ente.

\*\*\*

### **3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello.**

In coerenza con la normativa in vigore sono elementi costitutivi del modello:

- documento di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella sua parte generale e speciale;
- lo statuto e l'organigramma di Teatro Stabile di Bolzano;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema disciplinare collegato.

\*\*\*

### **3.4 Approccio metodologico.**

Per la predisposizione del proprio Modello, Teatro Stabile di Bolzano ha tenuto conto della Relazione Ministeriale accompagnatoria al d.lgs. 231/01, delle linee guida predisposte dalle principali associazioni di rappresentanza (in particolare Confindustria 2014, ANCPL – Associazione Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro e ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione).

Come facilmente desumibile dalle fonti summenzionate, e prima ancora dall'art. 6 c. 2 d. lgs. 231/01, il Modello deve preliminarmente individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati individuati dalle norme incriminatrici: per questo è stata necessaria una complessiva indagine sull'organizzazione dell'ente al fine di pervenire ad una compiuta ricognizione delle aree operative e relative funzioni e procedure.

Per ciò che concerne la mappatura delle aree di rischio, tuttavia, poiché essa, per sua natura, richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ad ogni mutamento organizzativo, normativo o di mercato, Teatro Stabile di Bolzano è consapevole della necessità di aggiornamenti periodici da effettuarsi per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, preposto alla verifica periodica del Modello stesso in termini di attualità ed efficacia.

Il lavoro di predisposizione del Modello si è articolato in diverse fasi:

- a) **FASE I - raccolta ed analisi della documentazione esistente:** si tratta della documentazione ufficiale reperibile presso Teatro Stabile di Bolzano (organigramma, statuto, regolamento disciplinare, mansionari e modulistica su sicurezza, *privacy* e anticorruzione e rispettivi piani e modelli di gestione che costituiscono *in partibus quibus* parte integrante del presente modello e a cui sul punto si rimanda). Tali documenti sono stati esaminati per costituire la piattaforma informativa necessaria alla predisposizione del Modello anche al fine di individuare la ripartizione dei poteri e delle competenze.
- b) **FASE II – identificazione delle attività di rischio:** a seguito dell'esame della documentazione raccolta, si è proceduto ad individuare le aree sensibili attraverso l'analisi delle concrete modalità operative dell'ente, oltre che della ripartizione delle singole competenze. Le aree di rischio sono state condivise con i soggetti detentori delle singole responsabilità di processo. I risultati degli incontri sono stati documentati in sintetiche schede

descrittive e per ciascuna area si è dato atto delle ragioni per cui sussistono o meno profili di rischio di commissione di reato.

**c) FASE III – identificazione della concreta incidenza di reato:**

nel corso delle interviste rivolte ai responsabili di area si è richiesto loro di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli in essere, idonei a presidiare il rischio individuato. Sulla base di tali riscontri si è individuato il corrispondente livello di criticità in termini di rischio effettivo per ciascuna area. Il risultato di tale attività è stato documentato nelle schede sintetiche di cui sopra.

**d) FASE IV – *gap analysis*:** successivamente alla fase di valutazione del rischio concreto, l’elaborazione del documento conduce ad un confronto tra le procedure in essere ed il cosiddetto “*modello a tendere*” ovvero individuazione delle prescrizioni da adottare per implementare e migliorare l’organizzazione dell’ente al fine di renderla conforme al meccanismo di prevenzione oggetto dell’intervento.

**e) FASE V – linee guida di comportamento per la definizione delle procedure esecutive:** per ciascuna area in cui è stata rilevata una possibilità di rischio, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti supportata dalla predisposizione di alcune proporzionate linee guida di orientamento per la definizione di nuove procedure idonee a controllare il profilo di rischio individuato. Ciascuna procedura, così come individuata, è stata formalmente recepita, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

nei confronti di tutti coloro che si trovano a compiere attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Lo sviluppo del lavoro descritto e la costruzione del Modello hanno complessivamente impegnato l'ultimo trimestre dell'anno 2017.

La documentazione sarà eventualmente aggiornata a seguito dell'insediamento e delle attività di verifica e miglioramento del documento da parte dell'Organismo di Vigilanza.

\*\*\*

### **3.5 Adozione del Modello ed applicazione.**

Come stabilito dal d. lgs. 231/01 il Modello è “*atto di emanazione dell'organo dirigente*”, pertanto tale documento è approvato con delibera del seduta del 17 novembre 2017, verbale n. 7/2017. Le successive integrazioni e modificazioni saranno parimenti oggetto di delibera del CdA.

## **4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6 c. 1 d.lgs. 231/01 dispone che l'Ente, oltre a provare di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello, per non rispondere penalmente dell'eventuale commissione di un reato, deve dimostrare di aver affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento ed osservanza ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il precipuo compito di curarne altresì il costante aggiornamento.

Tale Organismo deve rispondere a precise caratteristiche quali:

- ✓ stabilità e continuità: deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione così da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento in modo costante e poter essere un punto di riferimento per coloro che intendono ottenere pareri sui comportamenti virtuosi da adottare nonché effettuare segnalazioni.
- ✓ indipendenza ed autonomia: l'autonomia dell'OdV è di iniziativa, operativa e dunque anche finanziaria in modo da poter vigilare sull'attuazione del Modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Per queste ragioni l'OdV deve essere inserito all'interno dell'organigramma dell'ente in posizione gerarchicamente elevata ed estranea alla gestione operativa: esso riferisce solo ai vertici dell'ente (Presidente, CdA).
- ✓ professionalità: occorre garantire la concreta possibilità di azione dell'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione che di gestione dei rischi (si prediligono a tale scopo figure che abbiano competenze in materia di analisi delle procedure, organizzazione e controllo gestionale).
- ✓ onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale e dunque non essere destinatari di sentenze di condanna e/o patteggiamento per uno dei reati presupposto elencati nel d.lgs. 231/01.

\*\*\*





#### **4.2 Caratteri, nomina e composizione dell'OdV di Teatro Stabile di Bolzano.**

In considerazione della specifica realtà del Teatro Stabile di Bolzano, il CdA ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo a composizione collegiale: tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso delle seguenti caratteristiche:

- autonomia di iniziativa e controllo;
- qualificazione professionale;
- efficienza operativa e continuità d'azione;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

In ragione della prescelta collegialità l'OdV si compone di n. 3 membri di cui uno interno al quale sono riconosciuti compiti e poteri esclusivamente consultivi e non deliberativi.

Il CdA valuta, preventivamente all'insediamento e successivamente con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti in capo all'Organismo di Vigilanza, anche avuto riguardo alle cause di incompatibilità e/o decadenza di seguito previste:

- condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001;
- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

- essere membro della società di revisione avere relazioni di parentela, coniugio o affinità con i membri del Consiglio di Amministrazione;

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, come detto, deve garantire il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per tutti gli amministratori e non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgere di cause di incompatibilità, in costanza di mandato, determina la decadenza dall'incarico e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro, nel rispetto dei principi indicati.

L'iscrizione al registro nazionale dei revisori legali costituisce uno dei titoli preferenziali.

L'OdV resta in carica n. 3 esercizi, è rieleggibile con provvedimento del CdA e può essere revocato solo per giusta causa.

La revoca compete al Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

- conflitto di interessi permanente;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Modello ivi compresa l'emissione di una sentenza di condanna a carico dell'Ente – anche non passata in giudicato e/o di patteggiamento - per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, ove risulti dagli atti l'“omessa o insufficiente vigilanza” anche colposa da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda i componenti dell'ODV inidonei a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti un'assenza superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione;

La cessazione dall'incarico di Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al presidente del consiglio di amministrazione;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

\*\*\*

#### 4.3 Compiti e poteri dell'OdV nell'ambito di Teatro Stabile di Bolzano.

L'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 231/01, deve vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento.

I compiti che il CdA attribuisce all'OdV sono:

- ❖ analisi preliminare dei modelli organizzativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione: valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione;
- ❖ stesura del piano di *audit* (verifica applicabilità delle procedure);
- ❖ pianificazione e somministrazione della formazione differenziata, ai responsabili dei processi ed alla Direzione, entro 3 mesi dalla nomina;
- ❖ raccolta flussi informativi;
- ❖ inizio piano di *audit* e relativi *report*;
- ❖ predisposizione della relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione.

L'art. 6, c. 1 del d.lgs. 231/01, prevede inoltre che l'OdV debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per l'espletamento dei quali Teatro Stabile di Bolzano ritiene di poter effettuare un'elencazione, esemplificativa ma non esaustiva, dell'attività che l'OdV deve porre in essere:

- ✓ monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al CdA le possibili aree di intervento;

- ✓ formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento ed adeguamento del Modello (è realizzabile o con verifiche sugli atti o sulle procedure, tenendo conto di eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste periodiche da effettuarsi con i destinatari) da documentare sia per ciò che riguarda la fase preparatoria che per quella di risultato;
- ✓ elaborare le risultanze dell'attività di controllo sulla base delle verifiche;
- ✓ segnalare al CdA eventuali notizie di violazione del Modello;
- ✓ predisporre le Relazioni informative periodiche al CdA;
- ✓ monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla conoscenza del Modello.

L'organo di vigilanza, con cadenza almeno semestrale, redige un rapporto dettagliato circa le verifiche compiute e lo sottopone all'attenzione del CdA, evidenziando eventuali carenze e suggerendo le azioni da intraprendere.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da nessun altro organismo o struttura dell'ente.

L'OdV deve agire ed adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabile della verità delle proprie attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle

spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese per l'anno precedente: a tal fine Teatro Stabile di Bolzano prevede un accantonamento di denaro o "fondo" a carattere figurativo che il Consiglio deve mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza in caso sia da questi richiesto e dal quale esso può attingere in caso di emergenza e/o controlli da effettuare;

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti ed informazioni da e verso ogni livello e settore dell'ente;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione ed accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazioni del personale, da effettuarsi nel rispetto delle garanzie di segretezza ed anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione relativa alle attività compiute dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, ecc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio custodito e secretato il cui accesso è consentito solo all'OdV.

Teatro Stabile di Bolzano attribuisce titolo oneroso alla natura dell'incarico conferito all'OdV prevedendo, all'uopo, un compenso forfetario annuo così determinato:

- a) quanto al membro esterno con competenze professionali specifiche sanno corrisposti € 3.000,00.- annui di cui € 1.000,00.-



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

per supporto mantenimento e aggiornamento del presente modello;

- b) quanto al membro esterno scelto per comprovata esperienza e/o collaborazione all'attività istituzionale dell'Ente sarà riconosciuto un gettone presenza di 30 euro lordi a riunione;
- c) quanto al membro interno non si riconosce alcun compenso.

Pertanto, coerentemente con il disposto del d.lgs. 231/01, l'OdV deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello curandone costantemente l'aggiornamento.

A fini esemplificativi, Teatro Stabile di Bolzano attribuisce al proprio OdV, tra le altre, funzioni sostanziali di:

- verifica sugli atti e sui contratti di maggiore rilevanza adottati dall'ente nell'ambito delle aree di rischio;
- verifica periodica sulle procedure adottate/seguite dall'Ente così come proposte dal Modello nell'ambito delle aree di rischio;

Le verifiche di cui sopra possono essere eseguite tenendo conto delle eventuali segnalazioni ricevute ed in ogni caso a seguito di interviste periodiche con tutti i destinatari del Modello, anche al fine di verificare la consapevolezza dei partecipanti sulle ipotesi di reati contenute dal decreto.

Onde agevolare l'OdV nell'esecuzione dei compiti istituzionali è necessario che lo stesso:

- disponga di mezzi finanziari adeguati: a tal fine il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV la previsione delle spese

sull'anno in corso nonché il consuntivo delle spese sull'anno precedente;

- disponga di poteri di richiesta ed acquisizione dati, informazioni e documenti, da e verso ogni livello e settore dell'Ente
- disponga di poteri di indagine, ispezione ed accertamento (anche con possibilità di esperire interrogazioni del personale, con garanzia di segretezza ed anonimato) ed infine di poteri di natura sanzionatoria a carico dei soggetti che abbiano violato le prescrizioni del Modello.

## 5 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Rapporti tra OdV e Organi dell'Ente<sup>6</sup>.

Pur nel rispetto dei requisiti di autonomia ed indipendenza, Teatro Stabile di Bolzano coglie l'importanza di garantire un adeguato dialogo tra i membri dell'OdV e gli organi istituzionali con specifici canali di comunicazione.

**Ai sensi del nuovo comma 2bis dell'art. 6, d. lgs. 231/2001, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 179/2017, il TSB si propone di tutelare l'integrità dell'Ente stesso attraverso l'attivazione di specifici canali di comunicazione che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti rispetto ai reati presupposto (secondo le modalità espressamente contemplate infra punti 5.2 ss.) e comunque nella garanzia della**

<sup>6</sup> Aggiornato alla l. 179/2017, contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cd. "tutela del whistleblowing").





teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

### **riservatezza dell'identità del segnalante<sup>7</sup> in tutte le attività di gestione della segnalazione.**

**Per una migliore tutela dei flussi informativi, il TSB espressamente ripudia ogni atto di ritorsione e/o comunque di discriminazione, diretti e/o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.**

**Parimenti saranno opportunamente sanzionate eventuali segnalazioni che si rivelano infondate perché effettuate con dolo o colpa grave.**

Al fine di agevolare tali propositi, l'OdV comunica continuamente con il Presidente su eventuali profili di criticità eventualmente emersi nel corso delle procedure di controllo nonché sugli stessi punti con cadenza periodica (semestrale) al CdA.

Alla chiusura di ogni esercizio, inoltre, l'OdV predispone, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, una relazione riepilogativa sulle attività svolte, con il dettaglio delle spese sostenute ed il piano per quelle previste per l'anno successivo.

L'OdV si fa carico comunque di comunicare immediatamente e senza ritardo al CdA qualsiasi situazione straordinaria o di urgenza e degna di segnalazione e contestualmente può chiedere di essere dallo stesso ascoltato ogni qualvolta ritenga necessario un intervento del CdA in materia di attuazione del Modello.

<sup>7</sup> L'art. 1 della l. 179/2017, prevede infatti che l'identità del segnalante non può essere rivelata se non entro i limiti dell'art. 329 c.p.p. ma solo nell'ambito dell'instaurato procedimento penale (ai sensi dell'art. 329 c.p.p. il Pubblico Ministero tiene segreti gli atti di indagine per il periodo necessario al suo svolgimento a meno che la divulgazione o quando la conoscenza degli atti e/o informazioni può ostacolare lo svolgimento di indagini nei confronti di altre persone).



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

Ogni incontro con il CdA deve essere documentato per iscritto ed archiviato a cura dell'OdV.

### **5.2 Flussi informativi verso l'OdV.**

Devono necessariamente essere portati alla conoscenza dell'OdV tutte le segnalazioni circa le violazioni del Modello da parte dei suoi destinatari naturali o di terzi, in forma scritta e non anonima, al fine di consentire all'Organismo di poter adottare tutte le determinazioni necessarie al singolo caso che saranno debitamente motivate ugualmente in forma scritta.

Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente, l'OdV si impegna a garantire la riservatezza degli informatori e a tutelarne la posizione da eventuali ritorsioni o intimidazioni, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti dell'ente o di persone accusate per errore e/o mala fede.

In ogni caso tutte le segnalazioni sulle possibili violazioni del Modello devono essere comunicate all'OdV in forma scritta e non anonima, alla quale, dopo accurate verifiche, seguirà risposta scritta dell'OdV in ogni caso, e dunque anche nell'ipotesi di un eventuale rifiuto a procedere ad indagine interna con contestuale motivazione.

A livello procedurale l'OdV, prima di entrare nel merito della segnalazione, attua un primo filtro sulle segnalazioni ai soli fini di una loro ricevibilità o meno tenendo conto di due distinti criteri di attendibilità:

- a) sul piano soggettivo la paternità della segnalazione: fermi, infatti, i presidi a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'OdV può liberamente stabilire la non ricevibilità di segnalazioni anonime;

b) sul piano oggettivo, la singola segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata ovvero fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti sia per condotte illecite che per violazioni del modello di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'OdV sarà dotato di una casella di posta elettronica dedicata, con dominio **odv@teatro-bolzano.it**.

Teatro Stabile di Bolzano si impegna parimenti a garantire il tempestivo e continuo aggiornamento dell'OdV in merito a: modifiche all'organigramma, al sistema di deleghe, comunicazioni di qualsiasi atto o svolgimento di attività da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti/documenti relativi alla richiesta, utilizzo erogazione di finanziamento pubblici, prospetti riepilogativi a seguito di gare pubbliche o di eventuali trattative private con enti pubblici, notizie o provvedimenti a carattere disciplinare avviati all'interno dell'organizzazione nonché qualsiasi proposta e/o intervento organizzativo sulla struttura dell'Ente in generale.

### **5.3 Sistema di deleghe e procure.**

Teatro Stabile di Bolzano si impegna a garantire con continuità un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interni, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti.

Il sistema di deleghe ha lo scopo di garantire la formalizzazione delle attribuzioni decisionali e la loro incidenza economica, la congruenza tra la responsabilità e l'importanza/criticità della mansione e della sua eventuale

incidenza economica, identificazione puntuale dei soggetti impegnati verso l'esterno.

Tra i principi che regolano il sistema di deleghe prevale una chiara e organica attribuzione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni e vuoti di potere, nonché la segregazione della responsabilità e la contrapposizione di interessi, onde evitare concentrazioni/vuoti di poteri in aperta violazione con le istanze *ex d.lgs. 231/01*.

Eventuali deleghe ed i limiti di importi connessi, relative a soggetti che operano per conto dell'Ente ed all'esterno della struttura devono essere comunque descritti in documenti ufficiali dell'Ente.

Tutta la documentazione relativa alle deleghe ed alla elencazione dei poteri conseguenti deve essere sempre conservata presso la sede dell'Ente e aggiornata al mutare degli specifici presupposti. L'adeguatezza del sistema di deleghe deve essere periodicamente sottoposta a verifiche e contestualmente portata all'attenzione del CdA, nonché all'OdV al fine di consentire all'Organismo di verificarne la coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente e con i comportamenti posti in essere nell'esercizio dell'attività di impresa.

#### **5.4 Piano di informazione e formazione.**

Al fine di consentire a tutte le sezioni dell'ente la comprensione del Modello, coerentemente con i diversi livelli di coinvolgimento dei diversi destinatari, Teatro Stabile di Bolzano si impegna a predisporre e realizzare un piano di informazione e formazione nei tempi e nei modi ritenuti utili ai fini dell'efficace diffusione del Modello.

Il piano di informazione e formazione è rivolto a produrre la comprensione di:

- precetti, reati e sanzioni previsti dal Modello;
- sistema disciplinare;
- principi di controllo utilizzati nella predisposizione/adeguamento delle procedure educative interne;
- poteri e compiti dell'OdV;
- sistema di *reporting* nei confronti dell'OdV.

\*\*\*

#### **5.4.1 Piano di comunicazione e formazione dei dipendenti.**

I principali passaggi per la diffusione del Modello di Teatro Stabile di Bolzano sono:

- comunicazione tramite informativa a firma del CdA sui contenuti del Decreto e del Modello e l'illustrazione della procedura per rivolgere segnalazioni all'OdV, corredata dalla dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte del singolo dipendente;
- prevedere, nella lettera di assunzione in caso di nuovi dipendenti, l'informativa di cui al punto precedente;
- illustrare sia ad apicali che a sottoposti i comportamenti da assumere nei confronti dell'OdV in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e controllo.

\*\*\*

#### **5.4.2 Piano di informazione dei collaboratori.**



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

Al fine di consentire una diffusione anche tra il pubblico del Modello, Teatro Stabile di Bolzano, nella logica di trasparenza ed effettività che caratterizza il presente documento, si impegna a:

- pubblicare sul sito internet ufficiale l'informativa sul contenuto generale del Modello e sugli obiettivi con esso perseguiti al fine di garantire il controllo dei rischi;
- inserire negli accordi contrattuali (ad es. forniture di beni, servizi, ecc.) una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni e prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso, con contestuale informativa circa la possibilità di segnalare eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in contrasto con il documento all'OdV

\*\*\*

### **5.4.3 Piano di informazione a soci e *partners*.**

Per ciò che riguarda soggetti terzi le procedure di diffusione del Modello si realizzano sostanzialmente attraverso la:

- diffusione del documento mediante la pubblicazione sul sito dell'ente;
- rendicontazione annuale a seguito dell'adeguamento al d.lgs. 231/01.

## **6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE**

Nell'ambito di Teatro Stabile di Bolzano, tutti i destinatari si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare reati a rilevanza del d.lgs. 231/01 e rispettano quanto prescritto dal Modello, sia



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

per le disposizioni generali che per l'attuazione delle procedure e dei protocolli in tale sede suggeriti.

In particolare coloro che possono inquadrarsi come apicali si impegnano a rispettare il sistema di deleghe, costruito al fine di garantire l'assenza sia di concentrazioni che di vuoti di potere, attenendosi al rispetto delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni del CdA nonché adempiendo diligentemente le rispettive funzioni.

Per ciò che riguarda invece i sottoposti, essi seguiranno le istruzioni ricevute dagli apicali, impartite secondo i principi di cui sopra e nell'esecuzione delle direttive e delle disposizioni operative dell'Ente.

Per ciò che concerne la posizione di Teatro Stabile di Bolzano in caso di elusioni del presente Modello, in disparte alla procedura penale di accertamento del reato nel caso specifico, l'Ente concepisce un sistema sanzionatorio di natura disciplinare, a rilevanza interna, che prescinde dalla commissione del singolo reato e dal pedissequo procedimento penale, avente la finalità di perseguire la mera non osservanza del presente documento.

\*\*\*

### **6.1 Natura delle sanzioni disciplinari.**

Il sistema disciplinare concepito da Teatro Stabile di Bolzano, prevede una graduazione delle sanzioni proporzionali alla pericolosità della violazione commessa e al grado di responsabilità della funzione cui è assegnata la persona fisica autrice della violazione (naturalmente sul piano

del rapporto di lavoro le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c.).

Ogni violazione o non osservanza del Modello deve essere tempestivamente comunicata all'OdV secondo le procedure indicate *infra*.

\*\*\*

## 6.2 Sanzioni applicabili a impiegati e quadri.

La violazione del presente Modello costituisce illecito disciplinare trattato secondo l'osservanza del CCNL di settore.

In particolare, proporzionalmente alla gravità della violazione contestata, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa di ammontare non superiore a tre ore di retribuzione base;
- sospensione dalla retribuzione o dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- presenza ed intensità dell'elemento psicologico;
- entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione;
- prevedibilità delle conseguenze;
- percorso del lavoratore precedente alla violazione;
- tempi, modi e modalità operative della condotta.



### **6.3 Sanzioni applicabili ai dirigenti.**

In caso di violazione o non osservanza del Modello commesso da coloro che possano qualificarsi come dirigenti, ai sensi della declaratoria di cui al CCNL di pertinenza, esse saranno di gestione del CdA e potranno essere sanzionate, in compatibilità con quanto previsto dal predetto CCNL, compreso il licenziamento, su segnalazione e previa valutazione dell'OdV.

\*\*\*

### **6.4 Sanzioni applicabili agli Amministratori.**

In caso di sanzioni da irrogarsi agli Amministratori, sarà onere dell'OdV darne tempestiva comunicazione agli Organi Sociali i quali provvederanno ad attuare le opportune tutele previste dalla normativa vigente, applicando sempre il necessario principio di proporzionalità con la gravità della violazione contestata.

Resta in ogni caso salva, a prescindere dall'irrogazione della sanzione disciplinare, la possibilità di adire le ordinarie azioni di responsabilità e/o risarcitorie previste dalla legge.

\*\*\*

### **6.5 Misure di tutela valide nei confronti di collaboratori esterni.**

Ai fini di una piena ed efficace attuazione del Modello, ancorché non si possa parlare di sistema disciplinare con riguardo a collaboratori esterni o eventuali *partners*, Teatro Stabile di Bolzano adotta comunque una serie di cautele esperibili nei confronti di tali soggetti, rientranti sostanzialmente



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

nella previsione di espresse clausole risolutive di eventuali accordi o contratti con essi sottoscritti in caso di non osservanza dei principi e/o delle procedure contenute nel Modello, di cui è comunque offerta adeguata e preliminare informativa all'interlocutore, ed impregiudicati tutti i diritti sostanziali di Teatro Stabile di Bolzano sui profili risarcitori dell'eventuale danno conseguente alla mancata osservanza del Modello.

## PARTE SPECIALE

### 1. FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE DERIVANTE DA REATO.

\*\*\*

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

\*\*\*

**Art. 24bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del

codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote;

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote;

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto peri casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote;

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

\*\*\*

#### **Art. 24ter. Delitti di criminalità organizzata.**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*\*\*

**Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. (1)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (2)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (3)

(1) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

\*\*\*

**Art. 25bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

\*\*\*

#### **Art. 25bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

\*\*\*

#### **Art. 25ter. Reati societari.**



1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

\*\*\*

**Art. 25<sup>quater</sup>. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

\*\*\*

#### **Art. 25<sup>quater</sup>.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*\*\*

### **Art. 25quinquies. Delitti contro la personalità individuale.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

\*\*\*

**Art. 25sexies. Abusi di mercato.**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

\*\*\*

**Art. 25septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

\*\*\*

**Art. 25octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

\*\*\*

#### **Art. 25novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

\*\*\*

#### **Art. 25decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### **Art. 25undecies. Reati ambientali.**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;



- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

\*\*\*

**Art. 25<sup>duodecies</sup>. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**Art. 25<sup>terdecies</sup>. Razzismo e xenofobia.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

**Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno



teatro stabile  
di bolzano

**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

(1) introdotto da L. 03.05.2019, n. 39

**Art. 25-*quinquiesdecies*. Reati tributari (1).**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### *Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

D.L. 21.10.2019, n. 124.

## **2. REATI EX D. LGS. 231/01 RILEVANTI NELL'AMBITO DI TEATRO STABILE DI BOLZANO.**



Nell’ambito della presente sezione sono affrontate le fattispecie di reato tipizzate dal d. lgs. 231/01 e ritenute rilevanti rispetto a Teatro Stabile di Bolzano, per come emerso dall’attività di *Risk Assessment* effettuata.

Per vero, le procedure di valutazione del rischio adottate, e di cui si è dato conto nella parte generale del presente documento, non hanno evidenziato particolari criticità per cui in tale fase sembra ragionevole parlare di “rischio accettabile” come realtà predominante.

Ad ogni effetto, rispetto agli obiettivi prefissati con l’adozione del seguente documento si procede alla definizione delle aree di rischio e dei relativi protocolli.

\*\*\*

A questo punto si procede all’individuazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti per la realtà Teatro Stabile di Bolzano integrate in nota con gli articoli del codice penale richiamati e collegati alla singola fattispecie esaminata.

Successivamente vengono indicate le condotte materiali che più frequentemente possono realizzare le fattispecie tipiche e per ognuna di esse si riporta l’area operativa di riferimento con l’indicazione dei protocolli ovvero delle misure interne che Teatro Stabile di Bolzano si impegna ad adottare per ridurre al minimo le possibilità di verifica del reato.

Come già detto in precedenza le prassi adottate da Teatro Stabile di Bolzano ed esaminate preventivamente in sede di valutazione dei rischi



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

si sono rivelate virtuose e rispettose dei principi di legalità e trasparenza consentendo così di non riscontrare particolari profili di criticità ai fini della normativa d. lgs. 231/01: pertanto, i protocolli di seguito proposti hanno natura programmatica, salvo aggiornamento ed eventuale implementazione a cura dell'OdV.

.....



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture<sup>8</sup>.**

<sup>8</sup> **Art. 316bis c.p.** – Malversazione a danno dello Stato - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316ter c.p.** – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Art. 640 c.p.- Truffa** - Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649].

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 640bis c.p.** – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32quater].

**Art. 640ter c.p.** – Frode informatica - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Le possibili manifestazioni di reato relative alla fattispecie *de qua* si risolvono in due “famiglie”, l’una riconducibile alla fattispecie della truffa, l’altra a quella della malversazione.

Il *discrimen* sostanziale tra le condotte proprie di ciascuna di tali famiglie si rintraccia nella connotazione tipica della matrice fraudolenta, generalmente posta in essere al fine di ottenere il conseguimento dell’erogazione, e quella invece relativa alla fattispecie della malversazione che concerne non le modalità di conseguimento dell’erogazione/finanziamento bensì le modalità di utilizzo dello stesso.

**Possibili manifestazioni di reato in tema di erogazioni pubbliche, a seconda che si tratti di truffa o malversazione.**

- 1) Truffa.
- 2) Malversazione.
- 3) False dichiarazioni in sede di partecipazione a gara pubblica (truffa).
- 4) False dichiarazioni in sede di erogazioni pubbliche (truffa).
- 5) Falsificazione in sede di rendiconti di attività svolte con finanziamento pubblico (truffa).
- 6) Utilizzo di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati concessi (malversazione).
- 7) Frode informatica ai danni della PA.

---

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture –** Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 **introdotto dal d. lgs. 75/2020**

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

**Art. 2 l. 898 del 1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. introdotto dal d. lgs. 75/2020**

### **Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Tutte.

### **Protocolli preventivi.**

- 1) Identificazione ed aggiornamento continuo dei casi in cui l'Ente riceve erogazioni pubbliche, siano esse nazionali e/o comunitarie.
- 2) Esplicita previsione nei principi etici del divieto di porre in essere condotte di truffa e malversazione ai danni degli Enti Pubblici.
- 3) Elaborazione di un sistema di deleghe organizzato e strutturato, con previsione di controllo gerarchico.
- 4) Identificazione del personale preposto all'attività di richiesta/istruttoria della singola erogazione, licenza e/o autorizzazione con previsione di controllo gerarchico anche in caso di delega di firma nonché costante verifica di permanenza dei requisiti di ammissione anche successivamente alla concessione della singola erogazione, licenza e/o autorizzazione.
- 5) Adozione di procedure tecniche di rendicontazione, con espressa separazione delle funzioni tra chi gestisce l'attività e chi si occupa di formalizzarne la rendicontazione economica. Necessaria attività di controllo gerarchico.
- 6) Identificazione del responsabile di progetto e tracciabilità delle attività poste in essere, con espressa separazione delle funzioni tra chi gestisce l'attività e chi si occupa di formalizzarne la rendicontazione economica. Necessaria attività di controllo gerarchico.

7) Controllo dell'utilizzo delle *password* di accesso ai sistemi informativi della PA legittimamente posseduti dal personale ed, in particolare, quando tali credenziali sono state concesse in ragione di rapporti contrattuali con la P.A. Controllo del rispetto delle norme di sicurezza informatiche nonché di quelle sulla *privacy*.

In ognuno dei precedenti casi è sempre doverosa un'attività di *report* periodico all'OdV su tutti i progetti con finanziamento pubblico.

\*\*\*

## Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> **Art. 491bis c.p.** – Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

**Art. 615ter c.p.** – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Art. 615quater c.p.** – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

**Art. 615quinquies c.p.** – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

### Possibili manifestazioni di reato in tema di criminalità informatica.

- 1) Violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.
- 2) Detenzione e/o diffusione di codici abusivi di accesso a sistemi informatici e/o telematici.
- 3) Intercettazione abusiva di comunicazione tra sistemi informatici.
- 4) Danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici di pubblica utilità.

### Strutture dell'ente coinvolte.

- 1) tutte

### Protocolli preventivi.

---

diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Art. 617<sup>quater</sup> c.p.** – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 1, comma 11-bis, del D.L. 21.09.2019, n. 105 - inserito dalla legge di conversione n. 133/2019, ha inserito i reati di cui all'art. 1, comma 11, dello stesso decreto legge nell'art. 24-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (la L. n. 133/2019 è entrata in vigore il 21.11.2019** - Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- 1) nell'ambito di tale famiglia di reati, l'unica soluzione praticabile appare essere quella di una **formazione etica** di natura preliminare, di tutto il personale coinvolto, sia apicale che sottoposto, con la previsione di una **regolamentazione scritta** in termini di diffusione ed utilizzo delle credenziali di accesso ai differenti sistemi informatici e/o telematici posseduti dall'Ente, con coinvolgimento diretto del responsabile area in fase di controllo gerarchico.

Anche in questo caso è necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

## **Art. 24ter. Delitti di criminalità organizzata<sup>10</sup>.**

<sup>10</sup> **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.** - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32quater].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione





teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (art. così modificato dall'art. 4, lett. c) l. 172/12).

**Art. 416bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere** - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunemente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

**Art. 416ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. [L. 21 maggio 2019, n. 43 - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in vigore dall'11.06.2019.](#)

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

**Art. 74 D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti di criminalità organizzata in quanto in tale categoria solitamente sono ricompresi enti o per loro natura criminali, o enti che, seppur leciti sono occasionalmente coinvolti, per le condotte dei soggetti ivi operanti, in attività di sostegno ad organizzazioni criminali.

Dal momento che la prima ipotesi non può trovare tutela nel sistema concepito ex d. lgs. 231/01 perché non contrastabile attraverso la predisposizione di un Modello di Organizzazione e Gestione, in via residuale può rientrare in tale categoria delittuosa solo l'attività di enti

---

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. (aggiornato al D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79).

**Art. 3, l. 16 marzo 2006, n. 146 – Definizione di reato transnazionale** – i fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno stato; b) ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno stato ma sia in esso impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

**Art. 377bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto.

**D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 291quater – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

**D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 – disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

che in qualche modo promuovono iniziative criminose poste in essere in forma organizzata.

Nel caso specifico di Teatro Stabile di Bolzano, l'ente ripudia qualsiasi forma di illiceità e si impegna a garantire in ogni caso alti *standards* di legalità ed integrità etica nello svolgimento dell'attività istituzionale; ad ogni modo, le aree che potrebbero essere influenzate da contesti rilevanti ai fini dei reati in esame, quale ad esempio i settori amministrativo e finanziario, si impegnano a garantire una ragionata distribuzione di competenze e responsabilità tra soggetti diversi con l'obiettivo di tenere ben distinte le aree che esercitano il controllo da quelle destinatarie dello stesso, improntando una gestione amministrativa e finanziaria a principi di trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni economiche poste in essere (anche evitando la costituzione di riserve di denaro nero) e garantendo altresì, dal punto di vista delle risorse umane di prestare particolare attenzione, in adeguamento anche alla normativa nazionale e sovranazionale, a tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del tessuto dell'ente al fine di evitare la presenza di individui che abbiano riportato precedenti penali di criminalità organizzata o, in ogni caso, tenere tali soggetti lontani da situazioni potenzialmente in grado di indurli alla reiterazione del reato.

Per tutte quelle ipotesi poi di partecipazione ad iniziative private, qualora il soggetto terzo non sia un *partner* abituale ma al contempo sia soggetto in qualsiasi modo operante in settori a rischio di infiltrazione mafiosa (*ex l. 190/12*) ritiene di poter aderire, ove possibile, alla normativa antimafia vigente e dunque di doversi documentare presso la Prefettura competente o richiedere al soggetto terzo autocertificazione



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

antimafia o, in caso di terzo costituito in forma societaria, visura camerale con nulla osta antimafia.

Per le altre fattispecie, con particolare riguardo a quelle rilevanti *ex art. 416ter c.p. alias* scambio elettorale politico mafioso TSB si impegna a comunicare tempestivamente all'OdV eventuali candidature politiche da parte di soggetti apicali, o l'instaurazione di rapporti economici con soggetti e/o rispettivi familiari coinvolti in elezioni politiche.

Con particolare riferimento alle fattispecie a rilevanza internazionale, esse sono rilevanti principalmente per le attività svolte in contesti esteri; in questi casi sembra necessaria la verifica dell'onorabilità e professionalità di tutti gli eventuali *partners* esteri e raccomandare loro l'adesione alle istanze del presente modello.

È sempre garantito il costante aggiornamento all'OdV su ogni eventuale situazione sensibile.

\*\*\*



MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

**Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio<sup>11</sup>.**

.....

<sup>11</sup>**Art. 314, c. 1 c.p.** – Peculato - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi inserito dal d. lgs. 75/2020 – resta ancora escluso il c. 2 c.d. "peculato d'uso".

**Art. 316 c.p.** - Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. introdotto dal d. lgs. 75/2020.

**317 c.p.** – Concussione - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater].

**Art. 318 c.p.** - Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a 8 anni **L. 09.01.2019, n. 3** .

**Art. 319 c.p.** – Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni [32quater].

**Art. 319bis c.p.** – Circostanze aggravanti - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene [32quater].

**Art. 319 ter c.p.** – Corruzione in atti giudiziari - Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 319quater c.p.** – Induzione indebita a dare o promettere utilità - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320 c.p.** – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32quater].

**Art. 321 c.p.** – Pene per il corruttore - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32quater].

**Art. 322 c.p.** – Istigazione alla corruzione - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 [32quater].

**Art. 322bis c.p.** – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione, di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 323 c.p.** - Abuso d'ufficio - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. introdotta dal d. lgs. 75/2020, così come modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

**Art 346bis c.p.** - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per



**Possibili manifestazioni di reato in tema di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.**

- 1) Abusare del proprio potere per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità da un concorrente.
- 2) Promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o contrario ai rispettivi doveri.

**Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Potenzialmente tutte.

.....  
**Protocolli preventivi.**

- .....
- 1) Identificazione aggiornamento dei casi in cui l'ente o il personale opera in qualità di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale<sup>12</sup>.

---

remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita, **Inserito dalla L. 09.01.2019, n. 3.**

<sup>12</sup> **Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale** - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Art. 358 c.p. – Nozione di incaricato di pubblico servizio** - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

- 2) Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di ogni pratica concussiva/corruttiva.
- 3) Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti con la P.A. in nome e per conto dell'Ente.
- 4) Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo sui flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire eventuali riserve di denaro nero.
- 5) Controllo rigoroso e costante delle fatture passive.
- 6) Evitare, con relativa sottoscrizione di impegno, qualsiasi posizione in conflitto di interessi da parte dei responsabili dell'erogazione di un pubblico servizio.
- 7) Conservazione per 10 anni di eventuali documenti di gara.
- 8) Vigilanza sulle attività connesse allo svolgimento di gare pubbliche.
- 9) Rendicontazione periodica alla Direzione ed all'OdV dei risultati di eventuale attività commerciale e/o gestionale.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*



## **Art. 25bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<sup>13</sup>.**

<sup>13</sup> **Art. 453 c.p.** – Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Art. 454 c.p.** – Alterazione di monete - Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centrotre euro a cinquecentosedici euro.

**Art. 455 c.p.** – Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate - Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [4 2], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694].

**Art. 457 c.p.** – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.

**Art. 459 c.p.** – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4 2], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460 c.p.** – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo - Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458 2] o dei valori di bollo [459 2], ovvero acquista, detiene o aliena carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.

**Art. 461 c.p.** – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459 2] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centrotre euro a cinquecentosedici euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464 c.p.** – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459 2] contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

**Art. 473 c.p.** – Contraffazione, alterazione o uso di marchi distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio reato.

\*\*\*

---

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** - Fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4 2] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

### Art. 25bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> **Art. 513 c.p.** – Turbata libertà dell'industria e del commercio - Chiunque adopera violenza sulle cose [392 2] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

**Art. 513bis c.p.** – Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Art. 514 c.p.** – Frodi contro le industrie nazionali - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

**Art. 515 c.p.** – Frode nell'esercizio del commercio - Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilassessantacinque euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro.

**Art. 516 c.p.** – Vendita di sostanze alimentari - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.

**Art. 517 c.p.** – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

**Art. 517ter c.p.** – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 517quater c.p.** – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti contemplati dalle norme *de quibus*.

Con riguardo alla prima tipologia tuttavia si può raccomandare all'Ente di ridurre al minimo, e sempre nell'osservanza dei limiti imposti dalla normativa vigente sul punto, la ricezione di denaro in contanti per ricevere e/o effettuare pagamenti, formare il personale competente al riconoscimento della valuta contraffatta, fatta salva, in ogni caso opportuna segnalazione all'OdV in caso di situazioni sensibili.

Con riguardo alla seconda tipologia di reati invece, in via programmatica si può suggerire l'esplicitazione dell'obbligo di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati e/o realizzati, fatta salva, in ogni caso opportuna segnalazione all'OdV in caso di situazioni sensibili.

\*\*\*

.....

---

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019

Rev.02 – 15.12.2020

### Art. 25ter. Reati societari.<sup>15</sup>

.....

<sup>15</sup> **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

**Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

**Art. 2625 c.c. - Impedito controllo** - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti** - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori** - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2629bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale** - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma o nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi] **abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.**

**Art. 2635bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati** - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa.] **abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.**

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea** - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio** - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche

### **Possibili manifestazioni di reato in tema di reati societari.**

- 1) False comunicazioni sociali.
- 2) Indebita restituzione dei conferimenti.
- 3) Operazioni in pregiudizio dei creditori.
- 4) Formazione fittizia del capitale.
- 5) Illecita influenza sull'assemblea.
- 6) Impedito controllo nei confronti dei soci e degli altri organi sociali.
- 7) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.
- 8) Costituzione di fondi in nero da utilizzare per commettere reati di diversa natura.
- 9) Promessa o dazione di denaro o altra non dovuti a dirigenti di imprese private per indurli a compiere atti in violazioni dei propri doveri in danno dell'azienda di appartenenza.

### **Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Potenzialmente tutte.

### **Protocolli preventivi.**

- 1) Evitare di nominare amministratori con precedenti penali e/o carichi pendenti in fattispecie di tale natura.

---

di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



- 2) Esplicita previsione tra i principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio.
- 3) Chiara identificazione e separazione, all'interno del processo di trasmissione dei dati contabili, della funzione che fornisce i dati ed eventualmente di quella che li valida.
- 4) Riunioni periodiche tra la società di revisione, il responsabile amministrativo interno e l'OdV.
- 5) Gestione ordinata del personale amministrativo e delle scritture contabili.
- 6) Controllo della documentazione giustificativa di ciascuna operazione.
- 7) Separazione delle funzioni per cui chi autorizza i pagamenti dovrebbe essere persona fisica diversa di chi materialmente li esegue.
- 8) Controllo gerarchico a campione.
- 9) Divieto di utilizzare la funzione di controllo (Società di Revisione) anche per attività di natura consulenziali.
- 10) Esplicita previsione nei principi etici del divieto di porre in essere qualunque pratica corruttiva nei confronti di società pubbliche e private.
- 11) Identificazione di tutto il personale preposto ad avere contatti commerciali e gestionali in nome e per conto dell'ente.
- 12) Impostazione della gestione amministrativa tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e dunque da impedire la costituzione di riserve di denaro nero.
- 13) Identificazione della funzione autorizzata a formalizzare e documentare riserve di qualsiasi natura.

- 14) Rendicontazione periodica sui risultati dell'attività gestionale e commerciale nei confronti della Direzione e dell'OdV.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

**Art. 25<sup>quater</sup>. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame, in quanto l'unica ipotesi formulabile non può che vedere singole persone fisiche portare avanti condotte terroristiche al massimo utilizzando strutture e risorse dell'Ente.

Nel caso specifico, l'ente ripudia qualsiasi forma di terrorismo o eversione dell'ordine democratico e si impegna a garantire in ogni caso alti *standards* di legalità ed integrità etica nello svolgimento dell'attività d'impresa; ad ogni modo, le aree che potrebbero essere influenzate da contesti rilevanti ai fini dei reati in esame, quale ad esempio i settori amministrativo, gestionale e le aree in qualche modo coinvolte nella gestione del personale, si impegnano ad evitare di assumere o coinvolgere nell'attività d'impresa soggetti con precedenti penali e/o carichi pendenti in delitti di tale natura e se ciò accade fare comunque in modo che il singolo

individuo non entri in contatto con risorse in grado di potergli consentire la reiterazione del reato.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

.....  
**Art. 25<sup>quater</sup>.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>16</sup>.**

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame.

---

<sup>16</sup> **Art. 583<sup>bis</sup> c.p.** – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio reato.

\*\*\*

**Art. 25quinquies. Delitti contro la personalità individuale<sup>17</sup>.**

<sup>17</sup> **Art. 600 c.p.** – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.].

**Art. 600bis c.p.** – Prostituzione minorile - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**Art. 600ter c.p. – Pornografia minorile** - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Art. 600quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico** - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantaneve euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Art. 600quater 1 c.p. – Pornografia virtuale** - Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Art. 600quinqies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

**Art. 601 c.p. – Tratta di persone** - È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

**Art. 602 c.p. – Acquisto o alienazione di schiavi** - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame, comunque ripudiati dal sistema etico dell'Ente: possono esistere comportamenti astrattamente riconducibili a tali fattispecie ma per lo più essi potrebbero al massimo riguardare l'utilizzo, a fini occupazionali, di immigrati clandestini: a tal fine le aree eventualmente coinvolte si riducono a quelle preposte all'assunzione, nonché all'amministrazione e per le quali si consiglia di identificare ed adeguatamente formare il personale addetto all'assunzione di dipendenti, di garantire la corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale (INPS e INAIL) controllo gerarchico e immediata segnalazione all'OdV in presenza di violazioni.

Pertanto, si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

.....

**Art. 25sexies. Abusi di mercato<sup>18</sup>.**

<sup>18</sup> D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame, comunque ripudiati dal sistema etico dell'Ente.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

**Art. 25septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>19</sup>.**

<sup>19</sup> **Art. 589 c.p.** – Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590 c.p.** – Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della



**MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

**Possibili manifestazioni di reato in tema di sicurezza sul lavoro.**

- 1) Violazione della normativa sulla sicurezza.

**Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Potenzialmente tutte.

**Protocolli preventivi.**

- 1) Si rimanda ai protocolli specifici adottati in adempimento alle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/08 ss. mm. ii. che dunque costituisce parte integrante anche del presente modello *in parte qua*, con doverosa specificazione di un'attenzione maggiore al profilo della formazione periodica e continua che sarà adeguata anche alle esigenze di protezione a rilevanza penale secondo i principi innanzi affermati.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

---

reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**D. Lgs. 81/08 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro.**





teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

### **Art. 25<sup>octies</sup>. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio<sup>20</sup>.**

<sup>20</sup> **Art. 648 c.p. – Ricettazione** - Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Art. 648bis c.p. – Riciclaggio** - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art. 648ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

## **Possibili manifestazioni di reato in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

- 1) Violazione della normativa prevista dal d. lgs. 231/07 in tema di prevenzione e riciclaggio.

### **Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Potenzialmente tutte

### **Protocolli preventivi.**

- 1) La funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima provenienza di tutti i macchinari, attrezzature e risorse acquistate e/o noleggiate.
- 2) Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in difetto dei documenti contabili di supporto.
- 3) La funzione che stipula i contratti di subfornitura e/o acquisto deve essere diversa da quella che dispone il pagamento e la relativa fatturazione.
- 4) Apprestare un adeguato controllo sulla coerenza delle fatture passive con la restante documentazione relativa al singolo acquisto (ordine, contratto, ecc.).

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

.....

---

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.  
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.  
**D. Lgs. 231/07, art. 49 – Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.**



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

### **Art. 25novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>21</sup>.**

---

<sup>21</sup> Legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633.

**Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a bis -** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

*“Salvo quanto disposto dall'art. 171\_bis e dall'articolo 171\_ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a\_bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis) e) (soppresso) f) (omissis) 1\_bis. (omissis) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.*

**art. 171, L. 633/1941 comma 3** – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa commessa su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione: “Salvo quanto disposto dall'art. 171\_bis e dall'articolo 171\_ter è punito con la multa da euro 51 a euro

2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis) a\_bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) (omissis) c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1\_bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a\_bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

**art. 171\_bis L. 633/1941 comma 1** - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64\_quinques e 64\_sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102\_bis e 102\_ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

**art. 171\_bis L. 633/1941 comma 2** - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

**art. 171\_ter L. 633/1941** - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

## **Possibili manifestazioni di reato in tema di violazione del diritto di autore**

- 1) Realizzazione di copie identiche di originali, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;

## **Strutture organizzative coinvolte**

- 1) Potenzialmente tutte

## **Protocolli preventivi**

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001);
- 2) fare espresso divieto di violare i principi e le procedure applicabili alla presente parte speciale, di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti;
- 3) utilizzare i sistemi informativi dell'ente per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua

---

**art. 171\_septies L. 633/1941** - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

**art. 171\_octies L. 633/1941** - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;

- 4) effettuare qualsivoglia accesso alla rete unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata.
- 5) è fatto divieto, in particolare, di: a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività dell'Ente, senza aver prima interpellato il preposto; b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto; c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto; d) detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto; e) mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*; f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;
- 6) si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- 7) predisporre disposizioni e/o procedure specifiche e formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative

per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- 8) i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Ente;
- 9) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- 10) Garantire il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;
- 11) Fare espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta.
- 12) l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet istituzionale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

- 13) Effettuare un'attenta verifica e un'ideale analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine istituzionale;
- 14) Osservare l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine istituzionale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- 15) Nel caso in cui, si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

\*\*\*



**Art. 25decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>22</sup>.**

**Possibili manifestazioni di reato in tema di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.**

- 1) Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento penale.

**Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Potenzialmente tutte.

**Protocolli preventivi.**

- 1) Conoscenza e monitoraggio assiduo da parte dell'OdV circa tutti i procedimenti penali nei quali sia coinvolto a qualsiasi titolo o ragione l'Ente.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi violazione identificata.

\*\*\*

.....  
<sup>22</sup> **Art. 377bis c.p.** – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

.....  
**Art. 25undecies. Reati ambientali<sup>23</sup>.**

Per la famiglia di reati in esame è doveroso precisare alcuni profili squisitamente giuridici prima di passare alla valutazione sul rischio di verifica di tali reati all'interno di Teatro Stabile di Bolzano.

Ebbene le fattispecie poste a tutela ambientale hanno natura contravvenzionale il che ha creato diversi problemi in ordine al titolo di imputazione tipicamente colposo della tipologia di illecito *de qua*.

In particolare, le fattispecie configurate dalla normativa europea sono tutte a matrice dolosa, tuttavia il legislatore italiano ha ritenuto di utilizzare un criterio di imputazione colposa prescindendo da qualsivoglia differenziazione in ordine all'intensità più o meno forte della condotta antidoverosa dell'agente.

---

<sup>23</sup> **Art. 727bis c.p.** – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Art. 733bis c.p.** – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** – Norme in materia ambientale.

**L. 7 febbraio 1992, n. 150** - Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

**L. 28 dicembre 1993, n. 549** – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

**D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202** – attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

### **Possibili manifestazioni di reato in tema di reati ambientali.**

- 1) Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.
- 2) Emissioni nocive ed inquinanti.
- 3) Traffico di rifiuti.

### **Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Tutte.

### **Protocolli preventivi.**

- 1) Identificazione di un responsabile dell'ente con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le previsioni di legge applicabili in tema di siti protetti e/o gestione e traffico dei rifiuti anche se non connessa ad attività di cantiere.
- 2) Analisi preliminare dell'ambiente su cui debba insistere un cantiere al fine di prestare le cautele necessarie ad eventuali siti protetti o comunque di pregio.
- 3) Prestare particolare attenzione all'attività di cantierizzazione e responsabilizzare tutti i soggetti ivi operanti in merito alla tutela di siti protetti o comunque di pregio.
- 4) Particolare attenzione a tutte le forme di emissione in qualunque modo derivanti e/o conseguenti all'attività cantierizzata con particolare riguardo alle aree più densamente popolate.
- 5) Adeguata formazione del personale impegnato nelle attività connesse al ciclo rifiuti.

\*\*\*

**Art. 25<sup>duodecies</sup>. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>24</sup>.**

**Possibili manifestazioni di reato in tema di reati ambientali.**

- 1) Impiego di cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

**Strutture dell'ente coinvolte.**

- 1) Tutte quelle coinvolte nella gestione del personale.

**Protocolli preventivi.**

- 1) Prima dell'impiego a qualunque titolo di cittadini stranieri, acquisire l'evidenza documentale della rispettiva situazione di soggiorno in Italia e prevedere in contratto l'obbligo di estendere, alla sua scadenza naturale, il permesso esibito all'atto dell'assunzione o, qualora ciò non fosse possibile, prevedere in contratto l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente all'Ente l'impossibilità dell'estensione.

\*\*\*

**Art. 25<sup>terdecies</sup>. Razzismo e xenofobia<sup>25</sup>.**

---

<sup>24</sup> D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

<sup>25</sup> Art. 604bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio reato.

\*\*\*

**Art. 25<sup>quaterdecies</sup>. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati<sup>26</sup>.**

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio reato.

\*\*\*

**Art. 25<sup>quinqüesdecies</sup>. Reati tributari<sup>27</sup>.**

---

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

<sup>26</sup> L. 13.12.1989, n. 401. Artt. 1 e 4

<sup>27</sup> D. lgs 74/2000, art. 2. – Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**D. lgs 74/2000, art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. **Introdotta dal d-lgs. 75/2020.**

**D. lgs 74/2000, art. 4. - Dichiarazione infedele** - Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). **Introdotta dal d-lgs. 75/2020**

**D. lgs 74/2000, art. 5. - Omessa dichiarazione** - È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto - **Introdotta dal d-lgs. 75/2020**

**D. lgs 74/2000, art. 8. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. **Introdotta dal d-lgs. 75/2020**

### Possibili manifestazioni di reato in tema di reati ambientali

- 1) Emissione, registrazione e/o utilizzo anche a fine di prova di fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- 2) sovrapproduzione nel caso in cui le scritture aventi rilevanza fiscale siano riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- 3) Emissione, registrazione e/o utilizzo anche a fine di prova fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

---

**D. lgs 74/2000, art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. **Introdotta dal d-lgs. 75/2020**

**D. lgs 74/2000, art. 10quater. - Indebita compensazione** - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. - **Introdotta dal d-lgs. 75/2020.**

**D. lgs 74/2000, art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. **Introdotta dal d-lgs. 75/2020.**

### Strutture dell'ente coinvolte.

- 1) Potenzialmente tutte.

### Protocolli preventivi.

- 1) documentare regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- 2) prevedere modalità per la redazione e revisione costante dei budget, modalità di reporting;
- 3) Individuare un sistema di controllo basato su indici sintomatici d'irregolarità (riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d'acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, archiviazione della documentazione contrattuale, etc.);
- 4) Integrare i controlli e le procedure già esistenti in materia di bilancio, di tesoreria e di gestione delle spese.

Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA** per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

### **Art. 25sexiesdecies. Contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.**

Si noti che la nuova disposizione rinvia ai "reati" del **Testo Unico Doganale**, quindi ai **delitti** del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i





fatti ivi previsti **ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi<sup>28</sup>.**

All'interno di Teatro Stabile di Bolzano non sembrano realizzabili ipotesi compatibili con i delitti in esame.

Si rende comunque necessaria la segnalazione immediata e relazionata all'OdV di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio reato.

.....

### 3. DOCUMENTO DI SINTESI

Come evidenziato nel presente Modello, dal sistema gestionale di Teatro Stabile di Bolzano non sono emerse particolari criticità e dunque le prescrizioni in tale sede contenute hanno natura programmatica; tuttavia, coerentemente con la *ratio* della normativa di riferimento, esse devono essere comunque oggetto di implementazione e correzione a cura dell'OdV in presenza di qualunque modificazione dell'attività d'impresa posta in essere dall'Ente tale da incidere su quanto ad oggi emergente.

A tale fine non è stata esclusa alcuna fattispecie di reato tra quelle previste dal d. lgs. 231/01 e ciò al precipuo fine di garantire una copertura

---

<sup>28</sup> **Introdotta dal d.lgs. 75/2020:** Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali); Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine); Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci); Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea); Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga); Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali); Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali); Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione); Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti); Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea); Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri); Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri); Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); Articolo 292 (Altri casi di contrabbando); Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato).

completa, seppure in via solo ipotetica ed eventuale, da tutte le situazioni che in via previsionale possono intervenire nell'ambito di TSB come idonee a determinare un rischio di reato: in altri termini, l'obiettivo del MOG è prevenire e dunque la prevenzione può adottarsi solo prevedendo anche situazioni che, ancorché non attuali, possano comunque verificarsi in un prospettiva futura, tuttavia senza dedicare autonomi protocolli a fattispecie che hanno in ogni caso remota probabilità di verificarsi (ad es. mutilazione degli organi genitali femminili o criminalità organizzata).

La soglia del rischio accettabile individuata all'interno del MOG Teatro Stabile di Bolzano implica che, verosimilmente, le fattispecie di reato enucleate possano trovare applicazione solo in caso di elusione fraudolenta del Modello.

I principi base cui si ispirano i **protocolli proposti** sono quelli della verificabilità delle operazioni attraverso la costante documentazione di tutte le fasi dell'operazione stessa e l'identificazione del soggetto responsabile; la separazione e contrapposizione di responsabilità, in ordine alle quali è indispensabile la separazione dei poteri autorizzativi e di firma distribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate (ivi compreso quelle delle figure di vertice, il cui operato deve comunque collocarsi all'interno di procedure definite che ne bilancino la rilevanza) nonché la documentazione dei controlli tale da garantire, anche in momenti successivi, la identificazione del responsabile e la valutazione del suo corretto operare.

Per quanto riguarda i **protocolli segnalati**, essi rappresentano un collegamento tra i principi etici e di comportamento fissati dal'Ente e le



## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

**procedure operative adottate in congruenza degli stessi**, al fine di operare trasversalmente alle attività e processi interni in integrazione delle procedure esistenti.

L'attualizzazione della valutazione sulla non significativa *magnitudo* dei reati individuati è compito di revisione periodica affidata all'Organismo di Vigilanza che procederà sulla base delle segnalazioni circa il mutamento delle attività da parte delle competenti funzioni interne all'ente.

#### 4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Teatro Stabile di Bolzano, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

In particolare, come emerso nella Parte Generale, si ribadisce l'obiettivo di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche a soggetti che pur non rivestendo tale formale qualifica operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di formazione sarà differenziata a seconda dei destinatari ma tale, in ogni livello, a garantire completezza, chiarezza, accessibilità e continuità onde poter lucrare l'effettiva diffusione del documento, secondo quanto pianificato dall'Organismo di Vigilanza e sotto la supervisione dello stesso (ad es. corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

Al fine di garantire un'efficace e razionale diffusione del Modello è comunque necessario che ogni dipendente e/o collaboratore riceva copia del documento, almeno in sintesi, nei suoi principi generali, accompagnata da una comunicazione all'interno della quale sia esplicitata non solo l'adesione dello stesso a tali principi e la dichiarazione di impegno al loro rispetto ma anche e soprattutto il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti costituisce condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro/collaborazione, salvo aggiornamenti successivi i quali saranno comunque per iscritto tempestivamente comunicati ai destinatari.

## **5. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO**



teatro stabile  
di bolzano

## MODELLO DI GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Data: 18/05/2018

Emissione: C.d.A  
Rev.01 – 06.12.2019  
Rev.02 – 15.12.2020

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: calendario delle attività, determinazione periodica dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, possibilità di porre in essere controlli e verifiche non programmate.

Nello svolgimento delle sue funzioni l'OdV può avvalersi di funzioni interne all'Ente con specifiche competenze all'interno delle strutture di volta in volta sottoposte a controllo con finalità di supporto alla propria attività.

Il CdA delibera in merito all'aggiornamento del Modello ogni qualvolta esso si rendesse necessario a seguito di violazioni accertate dello stesso; modificazioni dell'assetto e/o dello svolgimento dell'attività istituzionale; modifiche normative; esiti dei controlli dell'OdV.

In occasione dell'apposita relazione riepilogativa annuale, l'OdV presenta al CdA un'apposita nota informativa circa eventuali emendamenti da apportare al Modello, salvo situazioni di necessità e urgenza in cui, previa pedissequa documentazione giustificativa, può provvedere salvo ratifica del CdA.